

	<p>COMUNE DI SETTEFRATI (PROVINCIA DI FROSINONE) Via G. Marconi n.38 -03040 SETTEFRATI (FR) C.F.: 82000930600 – Tel. 0776 695001 - Fax 0776 690492 e.mail: comune.settefrati@libero.it - www.comune.settefrati.fr.it</p>
---	---

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

Titolo I <u>I PRINCIPI</u>	Pag. 3 Art. 1 - Profili istituzionali. Pag. 3 Art. 2 - Competenze del Sindaco. Pag. 3 Art. 3 - Tutela degli animali.
Titolo II <u>DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	Pag. 3 Art. 4 - Definizioni. Pag. 3 Art. 5 - Ambito di applicazione. Pag. 3 Art. 6 - Esclusioni.
Titolo III <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	Pag. 4 Art. 7 - Detenzione di animali. Pag. 4 Art. 8 - Maltrattamento di animali. Pag. 4 Art. 9 - Cattura, detenzione e commerci di fauna selvatica autoctona Pag. 5 Art. 10 - Abbandono di animali. Pag. 5 Art. 11 - Avvelenamento di animali. Pag. 5 Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico. Pag. 5 Art. 13 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattamenti. Pag. 5 Art. 14 - Sperimentazione animale. Pag. 5 Art. 15 - Divieto di utilizzo ai fini commerciali di pelli e pellicce.
Titolo IV <u>CANI</u>	Pag. 5 Art. 16 - Attività motoria e rapporti sociali. Pag. 6 Art. 17 - Divieto di detenzione a catena. Pag. 6 Art. 18 - Dimensioni dei recinti. Pag. 6 Art. 19 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche. Pag. 6 Art. 20 - Aree e percorsi destinati ai cani. Pag. 6 Art. 21 - Cani da conduzione e di guardia al gregge. Pag. 6 Art. 22 - Accesso negli esercizi pubblici. Pag. 6 Art. 23 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

<p>Titolo V <u>GATTI</u></p>	<p>Pag. 6 Art. 24 - Definizione dei termini usati nel presente titolo. Pag. 7 Art. 25 - Proprietà dei gatti liberi. Pag. 7 Art. 26 - Compiti dell'Azienda Sanitaria. Pag. 7 Art. 27 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e. Pag. 7 Art. 28 - Colonie feline. Pag. 7 Art. 29 - Alimentazione dei gatti.</p>
<p>Titolo VI <u>VOLATILI</u></p>	<p>Pag. 7 Art. 30 - Detenzione di volatili. Pag. 7 Art. 31 - Dimensioni delle gabbie .</p>
<p>Titolo VII <u>ANIMALI ACQUATICI</u></p>	<p>Pag. 8 Art. 32 - Detenzione di specie animali acquatiche. Pag. 8 Art. 33 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.</p>
<p>Titolo VIII <u>DISPOSIZIONI FINALI</u></p>	<p>Pag. 8 Art. 34 - Sanzioni. Pag. 8 Art. 35 - Vigilanza. Pag. 8 Art. 36 - Inumazione di animali. Pag. 8 Art. 37 - Incompatibilità ed abrogazioni.</p>

Titolo I

LINEE GENERALI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Settefrati riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
2. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. Inoltre, Il Comune promuove campagne di educazione e sensibilizzazione sulla cura e rispetto degli animali nelle scuole e nella comunità.
3. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 3 - Tutela degli animali.

1. Il Comune di Settefrati riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 21 ottobre 1997, n. 34, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Titolo II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n. 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie di cui prelievo e comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1e 2 della legge 11 febbraio 1992 n.°157.

Art. 5 – Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Settefrati.
2. Le norme previste dai successivi articoli 7, 8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente art. 5.

Art 6– Esclusioni.

1. le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - 1 a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse (regolate dal d.lgs. 26/03/01 attuazione di una direttiva europea del 1998);
 - 2 b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti alla vivisezione (regolate dal d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 116 attuazione della direttiva n. 86/609/CEE e successive norme di coordinamento contenute nell'art. 4 della legge 20 luglio 2004, n. 189);
 - 3 c) alle specie selvatiche di vertebrati o invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - 4 d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - 5 e) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 7– Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela;
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario;
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono;
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all' esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere sopraelevata di almeno 5 cm da terra e al di sopra dovrà essere disposta una tettoia di dimensione almeno doppia di quella della cuccia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art.8 – Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a

cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 10 - Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Settefrati
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio di cm 150 di lunghezza massima e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 13 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile autorizzati o rifugi gestiti dalle Associazioni animaliste ed ambientaliste

Art. 14 - Sperimentazione Animale.

1. I cani vaganti, quelli reintrodotti nel territorio, quelli ospitati nei canili pubblici o privati, non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. Dei suddetti animali è vietato farne commercio o cessione gratuita ai fini della sperimentazione.
2. I gatti che vivono in libertà in forma singola o in colonie feline e quelli nei gattili pubblici o privati, non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'art.3, comma 2, d.lgs 116/1992. Dei suddetti animali è vietato farne commercio o cessione gratuita ai fini della sperimentazione.

Art. 15 - Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.

1. e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse sul territorio.

Titolo IV

CANI

Art. 16- Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria;
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere;
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 18

Art. 17 – Divieto di detenzione a catena.

1. E' assolutamente vietato detenere i cani ad una catena.

Art. 18 – Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 19 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. E' vietato l'accesso ai cani nei giardini, parchi ed aree pubbliche, salvo i casi in cui esso è espressamente concesso nel quale è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio ed apposita museruola.
 - a) I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico (art. 2 ordinanza 27 agosto 2004 Ministero della Salute).
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto;

Art. 20 – Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 21 - **Canì da conduzione e di guardia al gregge.**

1. E' vietato l'utilizzo di cani da conduzione e di guardia alle greggi sprovvisti di guinzaglio ed apposita museruola in prossimità dei centri abitati e, comunque, ad una distanza inferiore a 250 mt dagli stessi abitati.

Art. 22 – Accesso negli esercizi pubblici.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici ove sia consentito, dovranno farlo usando sia guinzaglio di lunghezza non superiore a 150 cm che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 23 – Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) all'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo.

Art. 24 – Obbligo di registrazione degli animali;

1. I cani devono essere registrati presso un'anagrafe canina locale, che deve essere aggiornata con le informazioni sui cambiamenti di proprietà e stato di salute.

Titolo V

GATTI

Art. 24 – Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per il "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostenimento delle colonie di gatti che vivono in libertà e denominata

“gattara” o “gattaro”.

Art. 25 - Proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 26 – Compiti dell’Azienda Sanitaria.

1. L’Azienda sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e Sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattari /e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.

Art. 27 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuovere corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.
3. L’accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinata al consenso del proprietario.

Art. 28 – Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal comune di Settefrati e che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell’articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell’Azienda Sanitaria di Frosinone ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 29 – Alimentazione dei gatti.

1. I/le gattari/e potranno, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Titolo VI

VOLATILI

Art. 30– Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 31 – Dimensioni delle gabbie.

1. Al Fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) Per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile più grande;
 - b) Per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Titolo VII
ANIMALI ACQUATICI

Art. 32 – Detenzioni di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 33 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
 - a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7,9,11 (comma 1), 16, 17, 18, 19 (comma 2), e 21 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 550,00. Per quanto riguarda invece gli artt. 8 e 10 si fa riferimento alla applicazione della Legge Nazionale n. 189/2004.
 - b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 11 (comma 2), 29 (comma 1), 31 e 33, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 150,00 a €. 400,00.
 - c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12,13, e 22 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma €. 80,00 a €. 250,00.
 - d) Per le inosservanze agli articoli 19 (comma 2), 22 (comma 2), 29 (comma 2), 31 (comma 1) e 32, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di un a somma €. 15,00 a €. 40,00.
 - e) Per l'inosservanza della norma di cui all'art.23, primo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 40,00 a €. 75,00. Per l'inosservanza della norma di cui all'art.23, terzo comma, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 12,00 a €. 40,00.

Art. 35 – Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti a tutti gli organi di Polizia.

Art. 36 – Inumazione di animali.

1. E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne conserva l'esecuzione.

Art. 37 – Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.